

Condizioni Generali di Contratto (CGA) per garanzia di adempimento in conformità all'art. 111 CO

1. La Swissgaranta Società mutua di assicurazione si impegna attraverso il rilascio di questo certificato di garanzia, a dare la garanzia richiesta dall'appaltante o dal committente per la fattura del committente attraverso la firma di un certificato di garanzia.
2. Questo certificato di garanzia viene rilasciato in base ai dati forniti dal committente nella domanda e contiene l'impegno della Swissgaranta Società mutua di assicurazione a rispondere, nell'ambito della cauzione concordata e del tempo di garanzia concordato, per tutti gli obblighi del committente compresi nella garanzia.
3. Il committente è tenuto a rispondere di tutti i costi che deriveranno per la Swissgaranta Società mutua di assicurazione dagli obblighi di garanzia. Prima della consegna di questa dichiarazione di garanzia, la Swissgaranta Società mutua di assicurazione può verificare la solvibilità del richiedente, pretendere stati finanziari e notifiche di controllo, richiedere adeguate garanzie ed eventualmente declinare l'assunzione di garanzia.
4. Il committente si impegna ad informare spontaneamente la Swissgaranta Società mutua di assicurazione su tutti i cambiamenti fondamentali che possano essere di interesse per la valutazione del credito. Il committente dà il proprio consenso affinché i destinatari della garanzia conferiscano alla Swissgaranta Società mutua di assicurazione informazioni sulla liquidazione del contratto d'appalto. Inoltre il committente si impegna a segnalare spontaneamente alla Swissgaranta Società mutua di assicurazione se si delineasse, a causa di ritardi o errori nella conduzione della commissione o dell'appalto, un danno e/o l'utilizzo della cauzione.
5. Il committente si preoccupa, attraverso la qualità del lavoro e del materiale, che la non si faccia ricorso alla Swissgaranta Società mutua di assicurazione per motivi derivanti dalla garanzia. Egli rinuncia espressamente, in caso di ricorso nei confronti di essa, ad obiezioni ed eccezioni verso causa, entità e consistenza dei ricorsi invocati.
6. La Swissgaranta Società mutua di assicurazione può esortare l'appaltatore, in caso di ricorso, a prendere tempestivamente adeguate misure a difesa dello stesso. Se l'appaltatore non dovesse adempiere all'esortazione, o le misure prese non avessero successo, la Swissgaranta Società mutua di assicurazione è legittimata nell'ambito della cauzione ad effettuare il pagamento senza ulteriore verifica a colui che secondo verifica si rivelerà il più adatto a riceverlo.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di sostenere per la Swissgaranta Società mutua di assicurazione per spese di pagamenti da essa erogati, spese accessorie ed un interesse del 5% in forma di indennizzo a partire dalla data dell'addebito e paga immediatamente gli importi riportati in fattura, che possono essere anche importi parziali. Nel caso in cui l'appaltatore sia un'impresa in partecipazione, i singoli membri rispondono solidariamente alla Dachdecker-Versicherungen per le spese.
8. La Swissgaranta Società mutua di assicurazione calcola il premio da versare anticipatamente per l'intera durata della garanzia, dalla cauzione e dal tasso di premio da applicare. Compreso nel premio l'appaltatore deve l'imposta di bollo federale nell'importo stabilito dallo stato federale.
9. La suddetta definizione dell'applicazione del diritto e della giurisdizione è applicabile anche in relazione alla Swissgaranta Società mutua di assicurazione e all'appaltatore.
10. Nel caso in cui il contenuto del certificato di garanzia non concordi con gli accordi stabiliti, allora l'appaltatore e/o l'appaltante è tenuto a richiedere entro 4 settimane dalla ricezione dell'atto la modifica dello stesso, altrimenti il contenuto si considera approvato.